

Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

Le principali modifiche per il 01.01.2017

Estensione dell'assicurazione

Inizio dell'assicurazione: un lavoratore è assicurato a partire dal giorno in cui inizia il rapporto di lavoro (quindi anche se il 1° del mese cade ad esempio di domenica) (art. 3 cpv. 1).

Fine dell'assicurazione: l'assicurazione termina il 31° giorno (finora il 30°) dopo la cessazione del rapporto di lavoro (art. 3 cpv. 2).

Assicurazione convenzionale: può essere stipulata per un periodo di 6 mesi (finora 180 giorni) (art. 3 cpv. 3).

Lesioni corporali parificabili ai postumi d'infortunio: tutte le lesioni corporali trattate alla stregua di un infortunio sono ora elencate nella LAINF, a condizione che non siano causate prevalentemente da logoramento o malattia (art. 6 cpv. 2).

Prestazioni in contanti

Sovraindennizzo: per un'invalidità dovuta a infortunio di almeno il 10 per cento viene corrisposta una rendita di invalidità vitalizia. Questo principio non vale più per gli infortuni in età AVS. In questo modo si evita un sovraindennizzo in età AVS conseguente alle prestazioni dell'assicurazione infortuni AI (art. 18 cpv. 1).

Rendita dell'assicurazione infortuni in età AVS. Per evitare un sovraindennizzo, la rendita che l'assicurazione infortuni versa all'assicurato dopo che abbia raggiunto l'età ordinaria di pensionamento viene ridotta se lo stesso assicurato, il giorno dell'infortunio, aveva più di 45 anni. Per ogni anno intero, a partire dai 45 anni e fino al giorno dell'infortunio, la riduzione ammonta al 2 per cento se il grado di invalidità è superiore al 40 per cento. Se è inferiore, la riduzione ammonta all'1 per cento (art. 20 cpv. 2ter).

Competenze

Assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati: finora era disciplinata in un'ordinanza a parte. L'assicurazione contro

gli infortuni dei disoccupati viene integrata nella LAINF e continua ad essere gestita dalla Suva (art. 1a cpv. 1 lett. b). Le aziende di vendita elencate nell'art. 66 cpv. 1 lett. e LAINF (negozi di ottica, bigiotterie e gioiellerie, negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l'affilatura delle lamine e la levigatura della soletta / negozi di radio e televisori che non effettuano la costruzione di antenne / negozi di decorazione d'interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria) che non fabbricano prodotti bensì si limitano a lavorarli non sono più assicurate d'obbligo presso la Suva.

Contributo alla prevenzione degli infortuni

Estensione del campo di applicazione. Viene esteso ai frontalieri e ai lavoratori distaccati. In questo modo le aziende svizzere hanno lo stesso parametro applicato alle imprese estere che operano in Svizzera (art. 81 cpv. 1).

Finanziamento. Anche le aziende estere devono fornire un contributo alla prevenzione. Le regole vengono definite dal Consiglio federale (art. 87a).

Modalità di disdetta in caso di aumenti dei premi

In caso di aumento del tasso di premio netto o dell'aliquota percentuale del supplemento di premio per le spese amministrative, le aziende assicurate possono disdire il contratto entro un termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'assicurazione. Gli assicurati devono comunicare l'aumento al minimo due mesi prima della scadenza dell'anno finanziario. (art. 59a).

Quale base giuridica concreta e completa fa stato quanto pubblicato nel Foglio federale (FF 2015 7133 e FF 2015 7139).